



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

Sezione specializzata societaria

Il Giudice Dr. Manuela Farini, sciogliendo la riserva presa all'udienza del 25.5.2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Svolgimento del procedimento

Con il ricorso proposto in corso di causa ex art. 671 c.p.c. il Fallimento s.r.l. **A** ha domandato l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo nei confronti di **B**, ex amministratrice della fallita, nonché di s.p.a. **C**, società controllante, e di **D**, **E**, **F**, soci di entrambe le società.

Il ricorrente ha esposto che la fallita era controllata da s.p.a. **C**, società riconducibile alla famiglia omonima **e**, in particolare, dai resistenti Sig.ri **G**, che ne detenevano il pacchetto azionario e rivestivano la carica di amministratori; che s.p.a. **C** era pressochè l'unica committente di s.r.l. **A**, il cui fallimento in parte era dipeso dalla diminuzione degli ordini provenienti da s.p.a. **C** a partire dall'anno 2011; che la controllante aveva imposto alla fallita un contratto di locazione immobiliare oneroso (ridotto nell'importo solo dall'anno 2012); che da indagini della Guardia di finanza a carico di entrambe le società erano emersi rapporti "in nero", una contabilità parallela, poi distrutta dalla legale rappresentante **I B**, ed evasioni di imposte per importi ingenti.

Il Fallimento richiamava le dichiarazioni con cui la **B** aveva riconosciuto gli atti di "mala gestio", che avevano portato anche ad imputazioni in sede penale, e aveva indicato l'ingerenza nell'amministrazione di s.r.l. **A** dei sig.ri **G**, in particolare di **I D**, dichiarazioni confortate da numerose deposizioni testimoniali rese in diversi procedimenti collegati al fallimento di s.r.l. **A**.

Il Fallimento illustrava le violazioni tributarie che avevano arrecato un danno di €. 808.915,76; le operazioni "in nero" compiute dalla **B**, che affermava comuni agli altri resistenti, i quali avevano beneficiato dei risultati economici derivanti delle violazioni commesse; evidenziava l'esosità del canone di locazione di un immobile che aveva portato, nel periodo giugno 2009-luglio 2012, ad un illegittimo pagamento di canoni per €. 134.690,40 rispetto a quanto sarebbe stato dovuto in base ai valori di mercato, e indicava il danno da prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale, avvenuta nell'anno 2011, nella differenza tra i patrimoni netti (oltre che nelle somme sopra indicate), non essendo disponibile gran parte della documentazione contabile; distrutta, per sua stessa dichiarazione, dalla **B**, indicando in complessivi €. 1.713.231,16 il complessivo danno, del quale



era interamente responsabile la **B**, e in via gradata gli altri soci (per € 1.169.966,46 **D**; per € 934.606,16 sia **E** che **F** e s.p.a. **C**).

I resistenti si costituivano in giudizio negando l'esistenza di una società occulta tra loro e comunque atti di direzione e controllo anche individuali, ex art. 2497 c.c. su s.r.l. **A**; evidenziando l'insussistenza di "periculum in mora" per la capienza dei patrimoni personali dei soci di s.p.a. **C** e chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso veniva discusso all'udienza del 25.5.2016, con riserva della decisione.

Motivi della decisione

Vi è prova della responsabilità di **B**, per l'ampia ammissione dei comportamenti addebitati resa sia in sede penale che nel ricorso per dichiarazione di autofallimento, quale amministratore della fallita, nonché in sede di interrogatorio del Nucleo di Polizia Tributaria di Treviso (doc. 16 e 17).

Si ritiene sussista anche il "fumus boni iuris" della responsabilità non solo di **D** ma anche di **E** e **F** per il ruolo di amministratori svolto da tutti e tre i fratelli nella società s.p.a. **C**, controllante della fallita.

Quanto a **D**, la sua penetrante e costante ingerenza nella gestione di s.r.l. **A** è stata indicata, oltre che dalla **B**, da tutti i testimoni sentiti nelle diverse sedi, in particolare da **H** (responsabile di produzione di **A**) al Curatore del Fallimento (doc. 24).

L'attività di ingerenza e direzione di tutti i fratelli **G** sulla fallita è collegata, d'altra parte, al controllo esercitato sulla stessa da s.p.a. **C**, che aveva costituito s.r.l. **A** appositamente al fine di instaurare con la stessa rapporti di fornitura pressoché esclusivi (presto degenerati in false fatturazioni e prestazioni "in nero", evidenziate dai rapporti della Guardia di Finanza: doc. 7, 8, 10, 11, 12, 14).

Anche il contratto di locazione sembra avere concretizzato uno sfruttamento economico della società controllata, in quanto stipulato a condizioni economicamente oneroso, quantomeno inizialmente, considerato che, anche ritenendolo coerente con i valori di mercato "pre-crisi", il canone di locazione stabilito nel 2007 fu mantenuto inalterato da s.p.a. **C** ben oltre la manifestazione conclamata, nel 2008, della crisi economica, venendo diminuito da € 10.000,00 ad € 5.000,00 mensili solamente nel 2012.

Di s.p.a. **C** erano, oltre che unici soci, anche amministratori **D**, **E** e **F** i quali, alla luce delle deposizioni testimoniali sopra ricordate, nonché a quelle di **I** e **J** nella causa di opposizione al passivo promossa dal **K** avanti al Tribunale di Treviso, conclusa con decreto 29.9.2015 (doc. 26 e 28), e nel procedimento penale a carico della **B** (doc. 27), hanno puntualmente riferito che tutti e tre fratelli **G**, anche se con maggiore ingerenza **D**, intervennero nella direzione di s.r.l. **A** (di cui erano gli unici soci, unitamente alla **B**), e che tutti furono sempre messi al corrente delle vicende di cui è causa, peraltro comunque sotto i loro occhi per la connessione delle stesse con quelle di s.p.a. **C** che amministravano.

Pur considerando la posizione di ciascun testimone ed i diversi interessi, evidenziati dai resistenti, che potrebbero, in teoria, essere sottesi alle loro dichiarazioni (allargamento delle responsabilità per la **B**, titolarità di crediti ammessi al passivo del Fallimento per gli altri dichiaranti), si ritiene che il numero e la concordanza delle dichiarazioni, nonché la loro provenienza da procedimenti svolti in periodi e in sedi diverse, rendano attendibili, quantomeno sotto il profilo del "fumus boni iuris", le indicazioni valorizzate.

Pur non essendovi, quindi, allo stato, elementi di prova certa circa l'esistenza di una società di fatto tra tutti i resistenti (compresa s.p.a. **C**), vi sono comunque elementi indicativi di un'attività di amministrazione di fatto dei soci ed amministratori di s.p.a. **C** nella controllata s.r.l. **A**; di una

compartecipazione degli stessi agli atti di "mala gestio" della **B** e di attività di direzione ad essi rivolta.

Ai medesimi, pertanto, oltre che a **B**, sono imputabili, quantomeno sotto il profilo del "fumus boni iuris", i danni indicati in ricorso, il cui importo, sempre sotto il profilo del "fumus boni iuris" sembra corrispondere a quello indicato in ricorso, essendo documentato l'importo delle sanzioni fiscali e non contestata la perdita del capitale sociale nel 2011, prospettata dagli stessi resistenti, come risulta dal doc. n. 5 allegato alla memoria difensiva di **D**.

Va, pertanto, accolta, per i motivi esposti, la domanda cautelare come proposta dal Fallimento di s.r.l.

A in liquidazione, con le modulazioni quantitative illustrate in atto di citazione e in ricorso, in rapporto ai diversi apporti causali prospettati.

Sussiste il "periculum in mora" non solo per i vincoli ipotecari gravanti sui beni dei resistenti (ed anche per il fondo patrimoniale costituito dalla **B**, ma soprattutto per l'eventualità che i resistenti, che hanno già dato prova di comportamenti spregiudicati nella gestione della società controllante e nell'esercizio di attività di direzione della controllata, possano, nelle more della causa di merito, sottrarsi alla garanzia del credito.

Va, invece, rigettata la domanda nei confronti di s.p.a. **C**.

P.Q.M.

Autorizza il Fallimento di s.r.l. **A** in liquidazione a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili immobili e crediti di **B**, **D**, **E** e **F** per i seguenti importi:

€ 1.713.231,16 quanto a **B**

€ 1.169.966,46 quanto a **D**

€ 943.608,16 quanto a **E** e **F**

Si rigetta la domanda nei confronti di s.p.a. **C**

Venezia, 31.5.2016.

Il Giudice

Dr. Manuela Farini

